



COMUNE DI MARNATE
Prov. Varese

Regolamento
POLIZIA MORTUARIA
e ATTIVITÀ FUNEBRI
e CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.11.2008,
esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000 in data 09.12.2008

INDICE{tc "INDICE"}

PARTE PRIMA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilita'
- Articolo 4 Presunzione di legittimazione
- Articolo 5 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Articolo 6 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 Modalita' del trasporto e percorso
- Articolo 9 Orario dei trasporti
- Articolo 10 Riti religiosi o civili
- Articolo 11 Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione
- Articolo 12 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 13 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

- Articolo 14 Elenco cimiteri
- Articolo 15 Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 16 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 17 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 18 Disposizioni generali
- Articolo 19 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 20 Inumazione
- Articolo 21 Cippo
- Articolo 22 Tumulazione
- Articolo 23 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 24 Esumazioni ordinarie
- Articolo 25 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 26 Esumazione straordinaria
- Articolo 27 Estumulazioni
- Articolo 28 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
- Articolo 29 Oggetti da recuperare
- Articolo 30 Disponibilita' dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

- Articolo 31 Urne cinerarie
- Articolo 32 Dispersione delle ceneri
- Articolo 33 Affidamento dell'urna cineraria
- Articolo 34 Autorizzazione alla sepoltura di urne
- Articolo 35 Cremazione decorsi i tempi previsti per inumazione o tumulazione

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 36 Orario
- Articolo 37 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 38 Divieti speciali
- Articolo 39 Riti funebri
- Articolo 40 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture
- Articolo 41 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 42 Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 43 Sepolture private
- Articolo 44 Durata delle concessioni e Rinnovo
- Articolo 45 Modalita' di concessione
- Articolo 46 Uso delle sepolture private
- Articolo 47 Manutenzione
- Articolo 48 Costruzione delle opere - Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 49 Divisione, Subentri
- Articolo 50 Rinuncia a concessione a tempo determinato
- Articolo 51 Rinuncia a concessione di aree libere
- Articolo 52 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Articolo 53 Rinuncia a concessione perpetua

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 54 Revoca
- Articolo 55 Decadenza
- Articolo 56 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 57 Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 58 Accesso al cimitero
- Articolo 59 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 60 Responsabilità - Deposito cauzionale
- Articolo 61 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 62 Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 63 Orario di lavoro
- Articolo 64 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 65 Vigilanza
- Articolo 66 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 67 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti
- Articolo 68 Catasto cimiteriale e registrazioni
- Articolo 69 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Articolo 70 Schedario dei defunti e scadenziario delle concessioni
- Articolo 71 Forma di redazione delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 72 Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Articolo 73 Servizio di polizia mortuaria
- Articolo 74 Concessioni pregresse
- Articolo 75 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
- Articolo 76 Atti e cautele per i gestori di cimiteri comunali diversi dal comune
- Articolo 77 Sanzioni

Allegato "A"

- Disciplina generale delle tariffe per i servizi funerari e cimiteriali
- Elenco dei beni, servizi e prestazioni soggette a tariffa

PARTE SECONDA

POTESTÀ REGOLAMENTARE ATTRIBUITA AI COMUNI DALLA NORMATIVA REGIONALE

Regione Lombardia - Legge regionale 18 novembre 2003, n. 22

- Articolo 1 Conservazione dell'urna cineraria prima della dispersione delle ceneri o di altra sua destinazione
- Articolo 2 Competenza in materia di affidamento dell'urna cineraria
- Articolo 3 Condizione di convivenza
- Articolo 4 Animali d'affezione
- Articolo 5 Attività funebre
- Articolo 6 Vigilanza sull'attività di trasporto funebre
- Articolo 7 Utilizzo di strutture sanitarie pubbliche per le funzioni di osservazione ed obitoriali

PARTE PRIMA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché alle leggi e regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 Competenze

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif.

2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3.- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Le competenze gestionali dell'Ente sono così ripartite:

- a) Al Servizio Demografico, competono gli adempimenti di natura amministrativa in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, compresa la gestione delle concessioni cimiteriali. Il Servizio Demografico rilascia l'autorizzazione amministrativa per inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni e manutenzioni di monumenti (sostituzioni arredi funebri, foto, ecc.) che non comportino atti abilitativi che per legge sono affidati al Servizio Tecnico. Il Servizio Demografico provvede ad informare il Servizio Tecnico sull'orario dei funerali e le ditte autorizzate all'esecuzione dei lavori per le inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni e manutenzione dei monumenti.
- b) Al Servizio Tecnico Comunale competono gli adempimenti di natura tecnica quali:
 - l'ampliamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero;
 - la realizzazione di manufatti per tutte le concessioni cimiteriali (loculi, tombe, cappelle, ecc.);
 - la custodia e la vigilanza del Cimitero, l'assistenza dei lavori per manutenzioni, inumazioni, tumulazioni, traslazioni ecc. compreso il controllo dei lavori eseguiti da terzi.
 - Il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di opere cimiteriali private su aree nude in concessione (es. Cappelle, ecc.).

Articolo 3

Responsabilità

1.- Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.- Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4.- Per i rapporti con il comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

Articolo 4

Presunzione di legittimazione

1.- Chi richieda un servizio cimiteriale qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc...), deve dichiarare che agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore da qualsiasi responsabilità.

2.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunali o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3.- L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4.- Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 5

Servizi gratuiti ed a pagamento

1.- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente.

- a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;
- b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

2.- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali esistenti;

3.- La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque

ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4.- Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5.- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente regolamento, la cui Parte I costituisce atto fondamentale di cui all'articolo 42, comma 2, lettera f) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi (Parte I) non comporta modifica del presente regolamento.

6.- Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

Articolo 6

Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso l'ufficio Demografico è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili presso i competenti uffici comunali e nel cimitero, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

CAPO II

FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

1.- Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2.- La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Articolo 8

Modalità del trasporto e percorso

1.- I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo al cimitero;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;

2.- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3.- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

4.- Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5.- Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, l'ufficio di stato civile prenderà accordi con il comando del corpo di polizia locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 9

Orario dei trasporti

1.- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco. Con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2.- Il Sindaco stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini ed informazioni al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda unità sanitaria locale, ove necessario.

Articolo 10

Riti religiosi o civili

1.- I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2.- Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3.- La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 11

Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il

decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2.- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficio demografico di stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3.- All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica de feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Articolo 12

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1.- Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 13

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1.- Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'ufficiale di stato civile.

2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

TITOLO II

CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I

CIMITERI

Articolo 14 **Elenco cimiteri**

1.- Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ.modif., il comune provvede in proprio o vigila se affidato a terzi sul servizio del seppellimento presso il Cimitero sito in via Don L. Spotti.

Articolo 15 **Disposizioni generali – Vigilanza**

1.- E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.

3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

4.- Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o ai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 14.

5.- Competono esclusivamente al comune le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 16 **Reparti speciali nel cimitero**

1.- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2.- Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

3.- Si da atto che gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'azienda unità sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

Articolo 17 **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1.- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune.

2.- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.

3.- Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4.- Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

5.- Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 16, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale

manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed, occorrendo stabilire una priorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

6.- Con apposito atto possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 18 Disposizioni generali

1.- Il cimitero ha campi comuni¹ destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori, sono determinate in conformità al Piano Regolatore Cimiteriale, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 ed al Regolamento regionale n. 6 del 9/11/2004.

3.- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione, il cimitero dispone di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in conformità a quanto disposto dalle norme di leggi vigenti.

5.- Il piano regolatore cimiteriale adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura delle norme di leggi vigenti.

Articolo 19 Piano regolatore cimiteriale

1.- Il piano regolatore cimiteriale deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

2.- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione;

- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
- e) tombe di famiglia di costruzione comunale – cappelle;
- f) cellette ossario o cinerario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario e cinerario comune;

3.- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

4.- Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 20 Inumazione

1.- Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata,
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione.

2.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali.

Articolo 21 Cippo

1.- Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

2. - A richiesta dei privati, può essere autorizzata, eccezionalmente in deroga all'articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 80 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, aggiuntivo rispetto a quello concernente l'inumazione ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali definiti con separato atto della Giunta Comunale.

3.- Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Articolo 22 Tumulazione

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a

suo tempo stipulato.

2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3.- A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali dovranno rispettare le misure stabilite da leggi vigenti.

4.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali.

Articolo 23 **Deposito provvisorio**

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

L'Amministrazione Comunale si riserva un numero massimo di 3 loculi, opportunamente individuati con successivo atto della Giunta Comunale.

2.- La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.
- d) per coloro che devono procedere ad effettuare estumulazioni straordinarie nella tomba di famiglia al fine di ricavare spazio per ulteriori nuove tumulazioni.

3.- La durata del deposito provvisorio è fissata dall'Ufficio Comunale competente (art. 2), limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 1 anno, rinnovabile eccezionalmente per un ulteriore anno.

4.- Il canone di utilizzo è calcolato su base annua come da tariffa.

5.- Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

6.- Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere traslate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.

7.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla traslazione per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo per l'interessato di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

8.- Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

9.- E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Articolo 24 **Esumazioni ordinarie**

1.- Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni

ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.

2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

3.- Spetta all'incaricato dal responsabile dell'ufficio comunale competente, (art. 2) stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.

4.- In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali

5.- Trova, comunque, piena applicazione l'articolo 35 del presente regolamento.

Articolo 25

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1.- Compete al Servizio Demografico di stato civile autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete all'ufficio di stato civile o al soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2.- Annualmente, l'ufficio di stato civile o il soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo, ai fini dell'articolo 6.

3.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 26{tc "Articolo I.II.IV.3"}

Esumazione straordinaria

1.- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2.- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

3.- Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4.- Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe previste dall'allegato "A", da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Articolo 27

Estumulazioni

1.- Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o estumulazioni prima della scadenza della concessione.

2.- Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, od ad esse equiparate, quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché siano trascorsi almeno 10 anni se i loculi sono aerati o almeno 20 anni se i loculi sono stagni; sono prima della scadenza della concessione tutte le altre.

3.- Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati.
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

4.- Entro il mese di settembre di ogni anno l'ufficio comunale competente (art. 2) o il soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dal 1° ottobre e per tutto l'anno successivo.

5.- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o altro incaricato secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6.- I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 28, che si rinvencono, possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

7.- Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli alla ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

8.- Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

9.- A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, l'ufficiale di stato civile, può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente.

10.- Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

Articolo 28

Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1.- Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe previste dall'allegato "A", da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

2.- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione collettiva a sensi dell'articolo 35, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.

3.- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

4.- Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 5.

Articolo 29

Oggetti da recuperare

1.- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio Demografico al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2.- Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteri.

3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali

rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio Demografico che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 1 anno.

4.- Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5.- Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 30

Disponibilità dei materiali

1.- Ove gli interessati non curino il recupero di materiali e /o opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano di proprietà del comune.

I materiali o le opere recuperate potranno essere riutilizzate in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienate per lo stesso fine. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

2.- Su richiesta degli aventi diritto, l'ufficio comunale competente (art. 2) può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3.- Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

CAPO V

CREMAZIONE

Articolo 31

Urne cinerarie

1.- Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.

2.- Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3.- A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione o con l'affidamento ai familiari.

4.- Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

5.- Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6.- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, decorsi i 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono depositate nell'ossario comune.

Articolo 32

Dispersione delle ceneri

1.- La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale e dai conseguenti atti esecutivi.

2.- Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree

private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3.- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

5.- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Articolo 33 **Affidamento dell'urna cineraria**

1.- L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. {tc "1.- L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. "}

2.- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3.- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4.- I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5.- Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede

l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

6.- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

7.- L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 34 **Autorizzazione alla sepoltura di urne**

1.- La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

2. La sepoltura può avvenire solo in tomba già in concessione per altri defunti, in loculi già in concessione per altri defunti o in cellette ossario. {tc "1.- La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, in deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta. "}

Articolo 35 **Cremazione decorsi i tempi previsti di inumazione o tumulazione**

1. Le salme, decorsi i tempi previsti di inumazione e tumulazione, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2.- Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 90 giorni consecutivi. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'articolo 6.

3.- A questo fine, il servizio demografico deve provvedere a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso ufficio. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete all'ufficiale dello stato civile acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

4.- Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

CAPO VI **POLIZIA DEI CIMITERI**

Articolo 36 **Orario**

1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3.- L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, almeno 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 37 **Disciplina dell'ingresso**

1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2.- E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;

- b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o commerciale;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 38 **Divieti speciali**

1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 39 **Riti funebri**

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al competente ufficio comunale (art. 2) ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 40 **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture**

1.- Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio competente (art. 2) e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

2.- Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4.- Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5.- Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6.- Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 4.

7.- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

8.- Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

Articolo 41

Fiori e piante ornamentali

1.- Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

2.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'ufficio comunale competente (art. 2) li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

3.- Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

4.- Nel cimitero, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 42

Materiali ornamentali

1.- Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.- L'ufficio comunale competente (art. 2) od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3.- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio.

4.- Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 30, in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 43 **Sepulture private**

1.- Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 19 e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.

2.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione individuale per famiglie e collettività.

3.- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, tombe individuali, cellette, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (tombe, edicole, ecc.).

4.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario di cui all'allegato "A".

5.- Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

6.- La concessione del manufatto, anche costruito dal Comune, è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., previa assegnazione dello stesso da parte dell'ufficio comunale cui compete l'istruttoria dell'atto (art. 2).

7.- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

8.- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

9.- E' ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile.

Articolo 44 **Durata delle concessioni e Rinnovo**

1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- La durata massima è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie (cappelle);
- b) in 99 anni per le nicchie ossario e cinerarie individuali (cellette per la raccolta di resti mortali);
- c) in 50 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie (tombe);
- d) in 30 anni per colombari e loculi individuali;

3.- A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta e per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del 50% del canone di concessione di cui in tariffa in vigore al momento della richiesta del rinnovo.

4.- Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto di concessione, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.

Articolo 45 **Modalità di concessione**

1.- La sepoltura, individuale privata di cui al terzo comma, lettera a) dell'articolo 43, può concedersi, solo in presenza:

- della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
- dei resti o ceneri per le cellette;
- delle ceneri per le nicchie per urne.

2.- L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione fatto salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

3.- La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune o al gestore del cimitero secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4.- La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado oppure, indipendentemente dall'età, sia coniuge superstite del defunto.

5.- La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4 lettera b) dell'articolo 43, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6.- Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o di costruzione *ex-novo* di cimitero, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari almeno al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Articolo 46{tc "Articolo I.III.I.4"} Uso delle sepolture private

1.- Salvo quanto già previsto dagli articoli 44 e 45, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2.- Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 2° grado.

3.- Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4.- Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare all'ufficio stato civile che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

5.- I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., esperendo comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

6.- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

7.- Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile.

8.- Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

9.- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 47 **Manutenzione**

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 48 **Costruzione delle opere – Termini**

1.- Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 43, comma 2 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 59 ed alla esecuzione delle opere relative entro 1 anno dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2.- Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3.- Per motivi da valutare dal responsabile dell'ufficio competente, (art. 2) può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

CAPO II **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

Articolo 49 **Divisione, Subentri**

1.- Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2.- La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.

3.- Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4.- Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio comunale competente, (art. 2), anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5.- La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6.- Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

7.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, le persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 46 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente, (art. 2), entro 30 giorni dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune.

8.- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio comunale competente, (art. 2), nei confronti delle persone indicate nell'articolo 46 che assumono la qualità di

concessionari.

9.- In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

10.- Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 60 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.

11.- Trascorso il termine complessivo di 3 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

12.- La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 46, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

13.- Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 50

Rinuncia a concessione a tempo determinato

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma calcolata nel seguente modo:

Il calcolo viene effettuato sull'80% del costo della concessione, (la restante parte del 20% per arrivare all'intero pagato non viene conteggiata nella restituzione al concessionario). L'80% viene poi ridotto della percentuale di $1/N$ (numero anni di concessione) per ogni anno di utilizzo in rapporto alla durata della concessione.

2.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 51

Rinuncia a concessione di aree libere

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2.- In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma calcolata con lo stesso criterio dell'art. 50, comma 1;

3.- Trova applicazione il comma 2 dell'articolo precedente.

Articolo 52

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 43, comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2.- In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre

all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma calcolata con lo stesso criterio dell'art. 50, comma 1;

3.- Trova applicazione l'articolo 50, comma 2.

Articolo 53

Rinuncia a concessione perpetua

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune di cui all'articolo 43, comma 3, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2.- In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3.- Trova applicazione l'articolo 50, comma 2.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 54

Revoca

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2.- Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4.- Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

Articolo 55

Decadenza

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 46;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 46, comma, penultimo comma;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 47, comma 5;
- f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 48, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 49 o vi sia l'estinzione della famiglia;

h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti *d)* e *g)* di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- In casi di irreperibilità, previa diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e il relativo procedimento è avviato entro 60 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 56

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1.- La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

2.- Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3.- Pronunciata la decadenza della concessione, l'ufficiale di stato civile dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4.- Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 57

Estinzione

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 58

Accesso al cimitero

1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che

non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2.- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, i privati imprenditori che dovranno accedere al Cimitero dovranno munirsi di apposita autorizzazione dell'ufficio comunale competente, (art. 2), da rilasciarsi dietro domanda corredata, da tutta la documentazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3.- L'autorizzazione del comma precedente rilasciata dal Responsabile dell'ufficio comunale competente (art.2) è subordinata alla presentazione di una cauzione obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Responsabile stesso.

4.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile dell'ufficio comunale competente (art. 2).

5.- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38, in quanto compatibili e deve rispettare le disposizioni stabilite dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 59

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1.- I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal servizio tecnico.

2.- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette di resti ossei o 16 posti per urne cinerarie.

3.- Le sepolture private dovranno avere le caratteristiche stabilite dal Piano Cimiteriale e dalle vigenti leggi in materia.

4.- Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5.- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6.- Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dell'ufficio comunale competente (art. 2), quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.

7.- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

8.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

9.- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente (art. 2).

10.- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio competente (art.2), lapidi, ricordi, e similari in conformità al piano regolatore cimiteriale.

Articolo 60

Responsabilità - Deposito cauzionale

1.- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una cauzione fissata dal comune, con le modalità di cui all'articolo 58, comma 3, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni fatto salvo che la cauzione sia già stata presentata dalla ditta esecutrice dei lavori.

3.- Il comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata

l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, smaltimento di rifiuti, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 61

Recinzione aree - Materiali di scavo

1.- Nella costruzione dei manufatti, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.- E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile dell'ufficio comunale competente (art. 2) .

3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio comunale competente, (art. 2), secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 62

Introduzione e deposito di materiali

1.- E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile dell'ufficio comunale competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2.- E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3.- Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4.- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 63

Orario di lavoro

1.- L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dall'ufficio comunale competente (art. 2).

2.- E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute, d'intesa con il gestore del cimitero.

Articolo 64

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1.- Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2.- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 65

Vigilanza

1.- L'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2.- L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli 58 e 60, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'articolo 60, comma 3.

Articolo 66

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1.- Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero, segnalando all'ufficio competente (art. 2) le violazioni accertate.

2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3.- Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5.- Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 67

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti

1.- All'interno del cimitero comunale la Giunta Comunale può disporre l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

Articolo 68

Catasto cimiteriale e registrazioni

1.- Presso l'ufficio di stato civile dovrà essere istituito un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2.- Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

3.- Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

4.- Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

5.- Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 69

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1.- Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2.- In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Articolo 70

Schedario dei defunti e scadenziario delle concessioni

1.- Entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento viene istituito lo schedario dei defunti e lo scadenziario delle concessioni con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2.- L'ufficio demografico, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui al terzo comma dell'articolo 67 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

3.- Lo scadenziario delle concessioni viene istituito allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

L'ufficio demografico predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

Articolo 71

Forma di redazione delle concessioni

1. Le concessioni per loculi e ossari sono redatte in forma di scrittura privata e non assoggettate ad esazione dei diritti di segreteria, a repertoriazione sul Registro di repertorio dei contratti ed a registrazione all'Agenzia delle Entrate.

2. Le concessioni per tombe o cappelle dovranno essere redatte in forma pubblica amministrativa, assoggettate ai diritti di segreteria, repertorate e registrate.

3. Le concessioni redatte in forma di scrittura privata saranno annotate cronologicamente in apposito registro depositato presso il servizio demografico.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 72

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1.- Le disposizioni contenute nel presente regolamento, escluse quelle dell'articolo 54, si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2.- Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3.- Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4.- Le disposizioni di cui all'articolo 55 hanno decorrenza a partire da 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5.- Gli adempimenti di cui all'articolo 49, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. – Per le concessioni di loculi già rilasciate che prevedono la decorrenza della concessione stessa a partire dall'occupazione con un defunto, e che tuttora non risultano essere occupati, è stabilita in deroga alle disposizioni contrattuali quale decorrenza l'entrata in vigore del presente regolamento

7.- Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 73

Servizio di polizia mortuaria

1.- L'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, spettano ai responsabili delle aree competenti, così come individuati all'interno del regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

2.- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile come individuato ai sensi dell'art. 2, fatta salva eventuale deliberazione della giunta comunale, qualora sia necessario, che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo e salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Articolo 74

Concessioni pregresse

1.- In deroga a quanto previsto dall'articolo 72, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, esclusivamente per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 75

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1.- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

2.- La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro succ. modif. avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.

3.- Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

4.- E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Articolo 76

Atti e cautele per i gestori di cimiteri comunali diversi dal comune

1.- Gli affidatari della gestione del cimitero, in esito a quanto previsto dall'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., sono titolari del servizio per la durata dell'affidamento e svolgono i compiti attribuiti al gestore dal presente regolamento, ad esclusione delle pubbliche funzioni che permangono in capo al comune.

2.- Nel contratto di servizio, saranno definiti gli standard di erogazione ordinaria del servizio, i criteri di misurazione e verifica nel tempo, le sanzioni per gli inadempimenti, gli eventuali ulteriori compiti del soggetto gestore.

Articolo 77

Sanzioni

1.- Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.- Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

ALLEGATO "A"
DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER I SERVIZI
FUNERARI E CIMITERIALI

Le tariffe concernenti il servizio funebre e cimiteriale sono stabilite dalla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti, a seconda delle forme di gestione, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto che:

1. Il relativo gettito deve assicurare la copertura anche dei costi dei servizi di ampliamento e manutenzione ordinarie e straordinaria del cimitero e dei servizi che permangono a carico del bilancio comunale, in quanto norme di legge o regolamento prevedano l'erogazione gratuita ai cittadini, nonché dei servizi per i quali il consiglio comunale, con apposito atto, abbia deliberato debbano farsi dietro tariffe o corrispettivi inferiori a quanto necessario per assicurare la piena ed integrale copertura dei costi, individuandone le forme di finanziamento.
2. Le tariffe concernenti servizi di durata pluriennale terranno conto del periodo di durata e sono imputate con riferimento ai singoli esercizi di pertinenza e determinate in modo da assicurare l'effettiva copertura delle spese da realizzare costantemente e nei diversi esercizi, anche futuri, l'equilibrio e le condizioni del comma 1 dell'articolo 117 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 243 stesso decreto legislativo, per i servizi individuati quali servizi a domanda individuale dal decreto ministeriale 31 dicembre 1983.
3. Nell'applicare i criteri anzidetti, si dovranno tenere in conto i costi finali che si realizzano relativamente ai servizi di durata pluriennale.

L'elencazione delle voci di tariffa riportate nella parte II costituiscono linee di indirizzo per la giunta comunale, che ha la facoltà di apportare modifiche senza che ciò comporti modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI
E ARREDI FUNEBRI

TARIFFE IN VIGORE ANNO 2015

Integrate e modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 12/5/2015

LOCULI:

BLOCCO "A" "B"

Ripiano 1° e 2°	€ 3.800,00
“ 3°	€ 3.500,00
“ 4°	€ 1.800,00
“ 5°	€ 1.800,00

BLOCCO "C" – sezioni C1 C2 C3 C4

Ripiano 1° e 2°	€ 3.800,00
“ 3°	€ 3.500,00
“ 4°	€ 2.500,00

NUOVO BLOCCO C sezioni C5 C6

Ripiano 1°	€ 4.000,00
“ 2°	€ 4.500,00
“ 3°	€ 3.800,00
“ 4°	€ 2.800,00

RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI PER LOCULI:

Ripiano 1° e 2°	€. 1.900,00
Ripiano 3°	€. 1.750,00
Ripiano 4° e 5°	€. 1.250,00

CELLETTE OSSARIO

Ripiani 1°-2°-7°-8°	€. 400,00
“3°-4°-5°-6°	€. 500,00
“ 9°-10°	€. 300,00

TOMBE CIMITERIALI :

8 posti	€. 16.000,00
4 posti (porzione tomba 8 posti)	€. 9.000,00

AREE PER COSTRUZIONI CAPPELLE

Area per cappella ad 8 posti	€. 45.000,00
Area per cappella a 16 posti	€. 75.000,00

FORNITURE ARREDI LOCULI E CELLETTE

Arredo loculo e incisione nome defunto	€. 450,00
Arredo cellette e incisione nome defunto blocco B e C	€. 270,00

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI

IN VIGORE DAL 1/1/2015

1) Autorizzazione all'esumazione o traslazione	€. 100,00
2) Smaltimento rifiuti speciali a seguito di esumazione	€ 200,00
3) Sepoltura per inumazione (at. 20 del Regolamento di Polizia Mortuaria e attività funebri e cimiteriali):	
- tariffa per inumazione comune (lett. a) compresa di solo cippo (durata decennale)	€. 350,00
- tariffa per inumazione privata (lett. b) con copritomba (durata ventennale)	€. 2.000,00

PARTE SECONDA

POTESTÀ REGOLAMENTARE ATTRIBUITA AI COMUNI DALLA NORMATIVA REGIONALE

Regione LOMBARDIA

Legge regionale 18 novembre 2003, n. 22

Regolamento regionale attività funebri cimiteriali 9 novembre 2006, n. 6

Modifica Regolamento regionale attività funebri cimiteriali 6 febbraio 2007, n. 1

Articolo 1

Conservazione dell'urna cineraria prima della dispersione delle ceneri o di altra sua destinazione

1.- Compiuta la cremazione, quando non sia stata precedentemente definita la destinazione dell'urna contenente le ceneri, l'urna è trasportata nel cimitero individuato ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 6/2004, per la sua conservazione nel deposito di cui all'art. 9 del medesimo Regolamento regionale, fino al termine dell'art. 13, comma 5, secondo periodo, di detto Regolamento regionale. La conservazione dell'urna è soggetta al previo versamento della somma prevista nel tariffario.

2.- Nelle ipotesi dell'art. 14, comma 5 del Regolamento regionale n. 6/2004, la tumulazione costituisce prestazione a titolo oneroso.

Articolo 2

Competenza in materia di affidamento dell'urna cineraria

1.- Nei casi di affidamento dell'urna cineraria a familiari, la relativa autorizzazione, ogni altra registrazione ed attività amministrativa connessa, nonché la vigilanza sull'affidamento compete al comune di residenza della persona affidataria, purché si tratti di comune della regione. {tc "1.- Nei casi di affidamento dell'urna cineraria a familiari, la relativa autorizzazione, ogni altra registrazione ed attività amministrativa connessa, nonché la vigilanza sull'affidamento compete al comune di residenza della persona affidataria, purché si tratti di comune della regione."}

2.- Nel caso di residenza in comune diverso da quello di decesso, l'urna è previamente trasferita nel comune di residenza dell'affidatario, secondo le modalità di trasporto delle urne cinerarie.

3.- In caso di rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria, essa è conferita al cimitero del comune di residenza dell'affidatario rinunciante, salvo che non risulti da atto scritto la conforme alla volontà del defunto l'accoglimento nel cimitero del comune di decesso o del comune di residenza in vita del defunto.

4.- Di norma le indicazioni del presente articolo non si applicano nel caso di affidatari residenti in comune di altra regione, salvo che venga provato documentalmente che in essa non sia vigente normativa regionale che renda ammissibile l'affidamento delle urne ai familiari, in termini analoghi e, comunque, con prevalenza della normativa vigente nel luogo di residenza dell'affidatario.

Articolo 3

Condizione di convivenza

1.- La condizione di convivenza di cui all'art. 24, comma 1, oppure dell'art. 27, comma 1 del Regolamento regionale n. 6/2004, è verificata sulla base delle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente, congiuntamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. da cui risulti che la coabitazione aveva luogo *more uxorio*. {tc "1.- La condizione di convivenza di cui all'art. 24, comma 1, oppure dell'art. 27, comma 1 del Regolamento

regionale n. 6/2004, è verificata sulla base delle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente, congiuntamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. da cui risulti che la coabitazione aveva luogo *more uxorio*."}

Articolo 4

Animali d'affezione

1.- Le autorizzazioni di cui agli artt. 29, 30 e 46 del Regolamento regionale n. 6/2004 sono di competenza dell'ufficio o servizio individuato nel Regolamento di organizzazione degli uffici o servizi di cui all'articolo 48, comma 3 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. quale titolare delle funzioni amministrative, spettanti ai comuni, in materia d'igiene e sanità pubblica.{tc "1.- Le autorizzazioni di cui agli artt. 29, 30 e 46 del Regolamento regionale n. 6/2004 sono di competenza dell'ufficio o servizio individuato nel Regolamento di organizzazione degli uffici o servizi di cui all'articolo 48, comma 3 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. quale titolare delle funzioni amministrative, spettanti ai comuni, in materia d'igiene e sanità pubblica."}

Articolo 5

Attività funebre

1.- Le autorizzazioni e le altre funzioni amministrative, incluse quelle di vigilanza, di cui al Capo IX, nonché all'art. 42 del Regolamento regionale n. 6/2004 sono di competenza dell'ufficio o servizio individuato nel Regolamento di organizzazione degli uffici o servizi di cui all'articolo 48, comma 3 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. quale titolare delle funzioni amministrative, spettanti ai comuni, in materia di attività produttive ed economiche.{tc "1.- Le autorizzazioni e le altre funzioni amministrative, incluse quelle di vigilanza, di cui al Capo IX, nonché all'art. 42 del Regolamento regionale n. 6/2004 sono di competenza dell'ufficio o servizio individuato nel Regolamento di organizzazione degli uffici o servizi di cui all'articolo 48, comma 3 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. quale titolare delle funzioni amministrative, spettanti ai comuni, in materia di attività produttive ed economiche."}

2.- I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono immediatamente comunicati agli altri uffici comunali che, a vario titolo, ne siano interessati, anche se per mera conoscenza.

Articolo 6

Vigilanza sull'attività di trasporto funebre

1.- L'autorizzazione ad esercitare attività di trasporto funebre è rilasciata previo accertamento dei requisiti relativi e soggetta ad apposta tariffa.{tc "1.- L'autorizzazione ad esercitare attività di trasporto funebre è rilasciata previo accertamento dei requisiti relativi e soggetta ad apposta tariffa."}

2.- Il rilascio dell'autorizzazione di ciascun singolo trasporto funebre, inclusi quelli relativi a ossa, resti mortali e urne cinerarie è soggetto al preventivo versamento dell'apposita tariffa.

3.- Il comune esercita la vigilanza sui trasporti funebri avvalendosi di personale dipendente e, per gli aspetti igienico-sanitari, anche delle strutture dell'azienda sanitaria locale.

4.- Con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. è individuato il personale cui spetta l'accertamento delle eventuali infrazioni alle norme del presente regolamento, nonché a quelle della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 e del relativo regolamento, prendendo atto che in difetto di definizione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte della legge regionale, trova applicazione l'articolo 358, comma 2 regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.

Articolo 7

Utilizzo di strutture sanitarie pubbliche per le funzioni di osservazione ed obitoriali

1.- L'uso delle strutture sanitarie pubbliche per il ricevimento dei cadaveri assolve nel comune agli

obblighi di cui agli articoli 12 e 13 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. {tc "1.- L'uso delle strutture sanitarie pubbliche per il ricevimento dei cadaveri assolve nel comune agli obblighi di cui agli articoli 12 e 13 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285."}

2.- Le sale del commiato autorizzate dal comune in presenza dei requisiti prescritte sono a servizio di chiunque ne richieda le prestazioni. L'autorizzazione all'impianto e all'attivazione di sale del commiato è soggetta al preventivo versamento di apposita tariffa.

3.- Ogni singolo utilizzo delle sale del commiato è soggetto ad autorizzazione amministrativa comunale, la cui istruttoria è soggetta al previo versamento della tariffa prevista.